

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. – Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 296/CGF

(2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 75/CGF – RIUNIONE DELL'11 GENNAIO 2008

1° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Cherubini Dr. Giorgio, Schillaci Avv. Nicolò – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELL' U.S.D. MORTIZZA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE FRESCHI PAOLO FINO AL 31.5.2010** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 23 del 5.12.2007)

Con telefax del 7.12.2007 la società U.S. Mortizza preannunciava alla C.G.F. reclamo avverso la delibera di cui in epigrafe con cui la Commissione Disciplinare presso il Comitato Emilia Romagna aveva dichiarato inammissibile, per tardività in quanto presentato oltre il settimo giorno successivo alla pubblicazione del Com. Uff. del Giudice Sportivo, il reclamo avverso la sanzione della squalifica sino al 3.5.2010 inflitta al calciatore Freschi Paolo.

Al preannuncio sopra indicato la società reclamante non faceva seguire altro.

Il reclamo deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 33 C.G.S. in quanto solo preannunciato senza produzione di motivi in via successiva.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara improcedibile il ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Mortizza di Piacenza.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DELL'A.S.D. BARLETTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE DI GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE ROMANO GAETANO, SEGUITO GARA FASANO/BARLETTA DEL 23.12.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 28.12.2007)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 62 del 28.12.2007, il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, ha inflitto la squalifica per due gare effettive al calciatore Romano Gaetano "per comportamento offensivo nei confronti del pubblico". Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S..

Avverso tale provvedimento, con atto del 7.1.2008, la A.S.D. Barletta ha proposto reclamo chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto nel dovuto conto, in sede di commisurazione della sanzione inflitta, della circostanza che la condotta del Romano sarebbe consistita in una reazione all'aggressione subita da un suo compagno di squadra, seduto in tribuna, da parte di alcuni sostenitori locali.

La società ricorrente assumeva, inoltre, attraverso i propri scritti difensivi, che il Romano non aveva posto in essere alcun comportamento offensivo nei confronti del pubblico, ma lo stesso si era limitato solo a chiedere l'ausilio delle forze dell'ordine per sedare l'aggressione nei confronti del proprio compagno.

Reputa questa Corte che il proposto appello non possa trovare accoglimento.

L'atteggiamento tenuto dall'incolpato (reazione asseritamente dovuta all'aggressione subita da un suo compagno di squadra) non può essere considerato né causa esclusiva dell'illecito né come circostanza attenuante. Per invocarne il ricorrere, il Romano avrebbe dovuto provare che il comportamento contestatogli fosse stato provocato da un fatto ingiusto commesso ai propri danni con l'intenzione specifica di suscitare una determinata reazione.

Posto, al contrario, che "vittima" dell'aggressione è stato un terzo estraneo, ancorché conoscente del Romano, e che quest'ultimo, come risulta dal referto arbitrale, ha proferito espressioni offensive e minacciose (e non si sarebbe limitato, come surrettiziamente asserito, a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine), è *in re ipsa* l'impossibilità per lo stesso di invocare cause di esclusione o di mitigazione della responsabilità, in quanto il contegno attuato non solo era inidoneo ad interrompere l'aggressione ma potenzialmente idoneo ad aggravarne le conseguenze.

Pertanto, nel ritenere corretta la qualificazione data dal Giudice Sportivo alla condotta contestata, la cui natura "gravemente antisportiva" integra l'ipotesi prevista dall'art. 19, comma 4 lett. a), C.G.S. per la quale è prevista una sanzione minima di due giornate di squalifica, non resta che affermare che la sanzione inflitta è congrua e proporzionata in relazione ai fatti allo stesso ascritti, non potendo tale sanzione essere contenuta al di sotto del minimo edittale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Barletta di Barletta (Bari).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELLA S.S.C. GRAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GRAGNANO/GIUGLIANO DEL 16.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 19.12.2007)

A seguito del ricorso proposto dalla società Sportiva Calcio Gragnano, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 60 del 19.12.2007, con la quale è stata irrogata la sanzione dell'ammenda di €1.800,00; ha adottato la seguente decisione.

Premesso in fatto che il Giudice Sportivo irrogava a carico della reclamante la sanzione dell'ammenda di €1.800,00 nel presupposto così descritto nel provvedimento impugnato: " per avere propri sostenitori fatto oggetto un Assistente Arbitrale del lancio di sputi, attingendolo due volte.

Per rifiuto da parte dei propri calciatori di effettuare il rituale saluto del fair play al termine della gara."

Nel reclamo si censura la decisione solo nella parte riguardante il rifiuto dei calciatori della società Gragnano assumendo che costoro, alla fine dell' incontro, si erano subito diretti verso il centro campo per il rituale saluto di fair play in attesa dei calciatori del Giuliano i quali, invece, si erano attardati a protestare per la concessione, in pieno recupero, del calcio di rigore alla squadra avversaria, tanto a lungo da indurre l'arbitro a fare rientrare tutti i giocatori negli spogliatoi senza il saluto finale; si deduce, inoltre, sulla base di queste considerazioni che se il detto saluto non aveva avuto luogo, ciò doveva addebitarsi esclusivamente ai calciatori della società Giuliano.

Pertanto la ricorrente chiede che, fermo restando il resto della motivazione dell'ammenda a suo carico, venga annullata la decisione relativa al fair play con conseguente riduzione dell'ammenda sanzionata a suo carico.

Considerato che l'arbitro della gara in questione afferma, nel suo referto, testualmente : “saluto del fair play non effettuato perché non vi erano i presupposti a causa del nervosismo di entrambe le squadre da me riscontrato” smentendo, così, la tesi difensiva della ricorrente secondo la quale il mancato saluto finale sarebbe da attribuirsi esclusivamente al comportamento dei giocatori della squadra avversaria.

Ritenuto in definitiva che gli episodi di cui al procedimento appaiono idonei a giustificare la decisione del Giudice Sportivo

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto della S.S.C. Gragnano di Gragnano (Napoli). Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

Publicato in Roma il 17 Luglio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete